



**REGOLAMENTO
COMUNALE
CONCERNENTE GLI
INCENTIVI PER
L'EFFICIENZA
ENERGETICA, L'IMPIEGO
DI ENERGIE RINNOVABILI
E LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE**

INDICE

CAPITOLO I		Disposizioni generali	
Art. 1	Scopo e obiettivi	pagina	3
Art. 2	Beneficiari	pagina	3
Art. 3	Autorità competente	pagina	3-4
Art. 4	Campo di applicazione	pagina	4
Art. 5	Finanziamento	pagina	4
Art. 6	Versamento	pagina	5
CAPITOLO II		Procedura e condizioni	
Art. 7	Procedura	pagina	5
Art. 8	Condizioni	pagina	5-6
CAPITOLO III		Incentivi	
Art. 9	Pompe di calore	pagina	6
Art. 10	Impianti solari termici e fotovoltaici	pagina	6
Art. 11	Batterie di accumulo	pagina	6
Art. 12	Analisi energetiche	pagina	7
Art. 13	Risanamento energetico degli edifici	pagina	7
Art. 14	Apparecchi di uso domestico e elettrodomestici	pagina	7
Art. 15	Benzina alchilata	pagina	7
CAPITOLO IV		Mobilità sostenibile	
Art. 16	Acquisto di nuove biciclette elettriche	pagina	7-8
Art. 17	Acquisto di nuove batterie sostitutive	pagina	8
Art. 18	Bike sharing	pagina	8
Art. 19	Acquisto di veicoli elettrici		
Art. 20	Acquisto di motoveicoli elettrici	pagina	8
Art. 21	Incentivo per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici	pagina	8-9
Art. 22	Trasporto pubblico	pagina	9
CAPITOLO V		Disposizioni transitorie e finali	
Art. 23	Diritto suppletorio	pagina	9
Art. 24	Reclamo e ricorso	pagina	9
Art. 25	Entrata in vigore	pagina	9
Art. 26	Abrogazioni	pagina	9

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo e obiettivi	<p>Art. 1</p> <p>¹Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incrementare l'efficienza energetica, favorire l'impiego di energie rinnovabili, favorire una mobilità più sostenibile e raggiungere gli obiettivi in materia di politica energetica fissati nel Piano energetico comunale (PECo).</p> <p>²Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di eventuali adesioni da parte del Comune ad iniziative proposte da terzi.</p>
Beneficiari	<p>Art. 2</p> <p>¹Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Terre di Pedemonte e variano a seconda del tipo di incentivo. Gli stessi sono descritti dettagliatamente nell'ordinanza municipale.</p> <p>²Gli incentivi volti a favorire la mobilità sostenibile sono destinati esclusivamente alle persone residenti nel Comune di Terre di Pedemonte.</p> <p>³Il Municipio si riserva la facoltà di concessione degli incentivi previsti all'art. 2 capoverso 1 con precedenza ai beneficiari domiciliati o a limitare in misura proporzionale, l'importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati.</p> <p>⁴Gli incentivi previsti dal presente regolamento possono essere modulati sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare. Il Municipio fissa le modalità tramite ordinanza.</p>
Autorità competente	<p>Art. 3</p> <p>¹L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che la può delegare ai servizi dell'amministrazione tramite ordinanza.</p> <p>²Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.</p> <p>³In particolare, è competenza del Municipio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei settori e in funzione del credito stanziato;

- c) regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;
- d) decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;
- e) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro ubicazione.

⁴Al Municipio è data la facoltà di organizzare e finanziare azioni mirate, coerenti con gli obiettivi del presente Regolamento (vedi art. 1). L'importo destinato a queste azioni non può superare il 20% del credito annuo complessivo (vedi art. 5).

Art. 4

Campo di
applicazione

Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di Terre di Pedemonte riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a) per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento a fonti fossili (olio combustibile, gas) e riscaldamenti elettrici diretti con fonti rinnovabili (calore ambiente/pompe di calore, impianti a legna, impianti pellet, ecc.);
- b) per l'accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici o sistemi di ricarica bidirezionale per veicoli interamente elettrici;
- c) per il risanamento energetico degli edifici esistenti (efficienza energetica dell'involucro) (Art. 13);
- d) per l'installazione di collettori solari termici. (Art. 10.1)
- e) per la posa di impianti fotovoltaici (Art. 10.2);
- f) per Certificazioni e analisi energetiche degli edifici eseguite da esperti accreditati secondo metodi riconosciuti, allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica (Art. 12);
- g) per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (Art.14);
- h) per l'acquisto di nuove biciclette elettriche (Art. 16);
- i) per l'abbonamento annuale alla rete bike sharing del Locarnese (Art. 17);
- j) per l'acquisto di nuovi veicoli e motoveicoli interamente elettrici (Art. 19-20);
- k) per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici;
- l) per l'acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico (Art. 22);
- m) per l'acquisto di benzina alchilata (Art. 15).

Art. 5

Finanziamento

¹Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, nel preventivo comunale, e deve tenere conto anche dell'utilizzo del Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può infatti essere parzialmente utilizzato anche per il finanziamento degli incentivi previsti ai sensi del presente regolamento.

²In caso di esaurimento del credito annuo previsto, il Municipio può creare delle liste d'attesa mediante ordinanza. . In caso di lista di attesa, la relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

³Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, delle tendenze di mercato, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

Versamento **Art. 6**
Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

CAPITOLO II

Procedura e condizioni

Procedura **Art. 7**
¹Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni.
²La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.
³A complemento o al fine di verificare le informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in ogni momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.
⁴La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.
⁵Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.
⁶Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini definiti nell'ordinanza municipale.
⁷Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio. In particolare il Municipio può fissare un termine entro il quale i lavori o gli acquisti vanno effettuati, pena la decadenza del diritto.
⁸Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, corredata da tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Condizioni **Art. 8**
¹Gli incentivi comunali per interventi che necessitano di un'autorizzazione delle autorità, ad esempio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo. Il versamento degli incentivi comunali per le analisi energetiche viene effettuato indipendentemente dall'esecuzione dei lavori di risanamento indicati nei certificati.
²Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati da parte del richiedente. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono di contributi o altre forme di agevolazione oltre a quelle già concesse dal Cantone e dalla Confederazione.

³L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute possono essere messe in lista di attesa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2. In caso di lista di attesa, la relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

⁴In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

⁶Qualora l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'importo versato.

⁷Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Incentivi previsti dal presente regolamento per misure divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

⁸Di principio, gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottemperano ai requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi cantonali previsti dal Decreto esecutivo in ambito energetico in vigore.

CAPITOLO III

Incentivi

Art. 9

Pompe di calore

Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a fonti fossili (olio combustibile, gas) e riscaldamenti elettrici diretti con fonti rinnovabili (calore ambiente /pompe di calore, impianti a legna, impianti a pellet, ecc.); per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.-.

Art. 10

Impianti fotovoltaici e collettori solari termici

¹Per la realizzazione di collettori solari termici per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.- per edificio.

²Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del 100% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.- per edificio.

Art. 11

Batterie di accumulo o

colonnine di ricarica bidirezionali per veicoli elettrici

Per le batterie di accumulo stazionarie abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti, o per colonnine di ricarica bidirezionali per veicoli interamente elettrici, il Municipio può accordare un contributo unico sino a un massimo di CHF 2'000.- per batteria e per edificio (capacità minima della batteria pari a 4 kWh) o di 2'000.- per colonnina di ricarica bidirezionale.

Art. 12

Analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE + CECE Plus), effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo:

- Edifici mono e bifamigliari: sino a un massimo del 100% dell'incentivo cantonale, sino a un massimo di CHF 200.-;
 - Edifici plurifamiliari: sino a un massimo del 100% dell'incentivo cantonale, sino a un massimo di CHF 500.-;
 - Altre analisi energetiche: sino a un massimo di CHF 500.-.
- Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati.

Art. 13

Risanamento energetico degli edifici

Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del 100% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.- per edificio.

Art. 14

Apparecchi di uso domestico e elettrodomestici

¹Per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, il Municipio può accordare un incentivo forfettario sino a un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 500.- per apparecchio.

²Il Municipio emana la lista del tipo di elettrodomestici che sono incentivati e fissa le classi di efficienza alle quali devono sottostare.

³L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera presso negozi o rivenditori autorizzati.

⁴Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.

³Le aziende con sede nel Comune di Terre di Pedemonte hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

Art. 15

Benzina alchilata

¹Per l'acquisto di benzina alchilata –utilizzabile nei macchinari da giardinaggio– il Municipio può accordare un incentivo fino al 50% del prezzo di acquisto.

²L'incentivo è concesso per l'acquisto di al massimo 30 litri ogni anno civile e per economia domestica.

Mobilità sostenibile

Art. 16

Acquisto di nuove
biciclette elettriche

¹Per le persone domiciliate nel Comune di Terre di Pedemonte, il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una nuova bicicletta elettrica.

²Può essere accordato un incentivo sino ad un massimo del 15% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 400.-.

³L'incentivo dev'essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto della bicicletta elettrica. Il richiedente è tenuto a produrre al Municipio il giustificativo dell'acquisto (fattura). In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

⁴L'incentivo è concesso solo per le biciclette elettriche nuove acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁵Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica ogni 5 anni, ritenuto un massimo di 2 biciclette elettriche per economia domestica.

Art. 17

Bike sharing

¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di un abbonamento annuale alla rete di bike sharing del Locarnese alle persone domiciliate nel Comune di Terre di Pedemonte.

²L'importo dell'incentivo è pari al massimo al 50% dell'abbonamento annuale, ritenuto un massimo per persona di CHF 50.-.

Art. 18

Acquisto di veicoli
elettrici

¹Per l'acquisto di veicoli nuovi interamente elettrici, il Municipio può accordare un incentivo pari al massimo al 10% del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo di CHF 1'000.-.

²La vendita o la rinuncia del veicolo nei primi 5 anni comporta la restituzione dell'incentivo calcolato nella misura del 20% ogni anno.

³L'incentivo è concesso solo per i veicoli acquistati presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁴Per ogni beneficiario è concesso un incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico nuovo una volta nell'arco di 5 anni.

³Le aziende con sede nel Comune di Terre di Pedemonte hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

Art. 20

Acquisto di
motoveicoli
elettrici

¹Per l'acquisto di motoveicoli elettrici, il Municipio può accordare un incentivo forfettario sino a un massimo di CHF 700.-.

²La vendita o la rinuncia del motoveicolo nei primi 5 anni comporta la rinuncia all'incentivo.

³L'incentivo è concesso solo per i motoveicoli acquistati presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

⁴Per ogni beneficiario è concesso un incentivo per l'acquisto di un motoveicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

Art. 21

Incentivo per
l'installazione di
stazioni di ricarica

- domestiche per veicoli elettrici**
- ¹ Possono venire concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche a favore dei proprietari di un veicolo elettrico domiciliati da almeno 6 mesi nel Comune di Terre di Pedemonte.
- ² L'installazione deve essere eseguita da parte di un professionista del settore e la messa in servizio autorizzata dal servizio dell'amministrazione preposta.
- ³ Il Municipio può concedere un importo forfettario per stazione fino ad un massimo di CHF 500.-. L'importo dell'incentivo forfettario può essere ridotto o annullato nel caso vi fosse il diritto ad altri contributi pubblici.
- ⁴ L'incentivo è concesso solo per stazioni di ricarica domestiche acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.
- ⁵ Per ogni economia domestica è concesso l'incentivo per al massimo una stazione di ricarica da installare sulla propria proprietà.

Art. 22

- Trasporto pubblico**
- ¹ Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici *Arcobaleno* (2a classe), il Municipio può accordare un contributo sino al 75% del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo per persona di CHF 300.- per anno.
- ² Per l'acquisto di abbonamenti generali (AG) FFS e abbonamenti metà prezzo FFS per giovani da 16 anni fino a 25 anni (2a classe) che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera –fuori dal Canton Ticino- il Municipio può accordare un contributo fino al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo per persona di CHF 200.- per anno.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

- Diritto suppletorio**
- Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio decide sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nelle singole fattispecie.

Art. 24

- Reclamo e ricorso**
- ¹ Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni della notificazione.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 25

- Entrata in vigore**
- Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2024 riservata l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Art. 26

- Abrogazioni**
- Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici e l'ordinanza municipale concernente i contributi per la promozione dei trasporti pubblici, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Regolamento approvato dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del xxx. Approvato dalla Sezione Enti locali il xxx (238-RE-xxx).